

**REGIONE AUTONOMA
TRENTINO – ALTO ADIGE**

Ripartizione II
Enti locali, previdenza e
competenze ordinamentali
Ufficio Enti locali, elettorale e
competenze ordinamentali



**AUTONOME REGION
TRENTINO-SÜDTIROL**

Abteilung II
Örtliche Körperschaften, Vorsorge und
Ordnungsbefugnisse
Amt für örtliche Körperschaften, Wahlen und
Ordnungsbefugnisse

Elezioni amministrative

Mod. 28-el.

Dei Comuni di Capriana, Cimone, Luserna/Lusérn e Madruzzo

(PROVINCIA DI TRENTO)

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI PER LE ELEZIONI COMUNALI

9 NOVEMBRE 2025
(eventuale turno di ballottaggio: 23 novembre 2025)

Gli articoli riportati, qualora manchi una diversa precisazione, si riferiscono al Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

Non oltre il 60° giorno antecedente quello della votazione (10 settembre 2025)

Emissione del decreto del Presidente della Regione con il quale viene fissata la data delle elezioni (art. 219, comma 1).

Giovedì 25 settembre

(45° giorno precedente quello della votazione)

Pubblicazione, a cura del Commissario straordinario, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (art. 219, comma 1).

Inizio del divieto per le Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività di comunicazione istituzionale ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni (fino alla chiusura delle operazioni di voto) (art. 9, comma 1, legge 22 febbraio 2000, n. 28).

Termine entro il quale i comuni devono effettuare le variazioni alle liste elettorali di cui all'art. 32, comma 1, numero 2 (perdita della cittadinanza italiana), numero 3 (perdita del diritto elettorale) e numero 4 (trasferimento della residenza) del DPR 20 marzo 1967, n. 223 e s.m..

Da giovedì 25 settembre ore 8.00 a venerdì 26 settembre ore 20.00

(periodo tra le ore 8.00 del 45° giorno e le ore 20.00 del 44° giorno antecedente quello della votazione)

Eventuale deposito presso la presidenza della Provincia, da parte dei partiti o raggruppamenti politici organizzati, dei rispettivi contrassegni tradizionali (art. 220, comma 1).

Qualora i partiti o i raggruppamenti politici presentino un contrassegno non conforme alle disposizioni, il Presidente della Provincia ricusa il ricevimento e fissa il termine di 24 ore per l'eventuale presentazione di altro contrassegno (art. 220, comma 7).

Scaduto tale termine, il Presidente della Provincia provvede immediatamente a trasmettere copia dei contrassegni ricevuti alla commissione/sottocommissione elettorale circondariale e provvede alla loro pubblicazione, entro il trentasettesimo giorno antecedente quello della votazione, **venerdì 3 ottobre**, sul proprio sito internet (art. 220, comma 9).

Venerdì 26 settembre

(44° giorno precedente quello della votazione)

Inizio del periodo durante il quale i consigli comunali possono adottare solamente gli atti urgenti (sino all'elezione del nuovo consiglio) (art. 43, comma 3; art. 46, comma 2).

Martedì 30 settembre

(40° giorno precedente quello della votazione)

Scadenza del termine entro il quale i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, che intendono partecipare alle elezioni del comune in cui sono residenti, presentano al/alla sindaco/a la domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta istituita presso lo stesso comune. (art. 73, comma 5; art. 74, comma 2; artt. 1 e 3 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197)

Da martedì 30 settembre a lunedì 20 ottobre

(periodo tra il 40° giorno e il 20° giorno antecedente quello della votazione)

Periodo per l'inoltro, al Commissario straordinario del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti/e, da parte degli elettori e delle elettrici affetti/e da gravissime infermità o in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali e che dimorano nel territorio del comune, della dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto a domicilio (art. 257; art. 1 D.L. n. 1/2006 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 22/2006 e modificato dalla legge n. 46/2009).

Venerdì 3 ottobre, sabato 4 ottobre, lunedì 6 ottobre e martedì 7 ottobre ore 12.00, nelle ore d'ufficio

(periodo tra il 37° giorno e le ore 12.00 del 33° giorno antecedente quello della votazione, esclusa la domenica)

Presentazione delle candidature, con i relativi allegati, alla segreteria del comune nelle ore d'ufficio (art. 242, comma 4).

Martedì 7 ottobre, nel pomeriggio

(33° giorno precedente quello della votazione)

Il/La segretario/a comunale, o il/la dipendente comunale da lui/lei delegato/a, provvede nel pomeriggio a rimettere le candidature con i relativi allegati alla commissione/sottocommissione elettorale circondariale competente per territorio (art. 242, comma 5).

Da mercoledì 8 ottobre a venerdì 10 ottobre

(entro il terzo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste)

La commissione/sottocommissione elettorale circondariale esamina e approva le candidature (art. 244, commi 1-3); stabilisce mediante sorteggio l'ordine delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati e delle candidate per il consiglio comunale (art. 244, comma 6) e trasmette immediatamente la documentazione all'ufficio elettorale della Regione al fine di provvedere alla stampa del manifesto dei candidati e delle candidate e delle schede della votazione. Alle operazioni di sorteggio possono partecipare, qualora lo richiedano, i/le delegati/e delle liste presentate (art. 244 comma 7). Il/La delegato/a di ciascuna lista può prendere cognizione, entro il terzo giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature, delle contestazioni fatte dalla commissione/sottocommissione elettorale circondariale e delle modificazioni da questa apportate alla lista (art. 244, comma 4).

Venerdì 10 ottobre

(15° giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi)

Scadenza del termine per l'accertamento dell'esistenza e del buono stato dell'arredamento dei seggi (art. 223).

Sabato 11 ottobre ore 9.00

(entro le ore 9.00 del quarto giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste)

Eventuale riconvocazione della commissione/sottocommissione elettorale circondariale (art. 244, comma 5) per udire eventualmente i/le delegati/e delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti al fine di sanare mere irregolarità o errori materiali contenuti nella documentazione di cui all'articolo 242 e accettare nuovi contrassegni; seduta stante delibera sulle modificazioni eseguite. Le decisioni sono immediatamente comunicate alla Regione per la preparazione del manifesto di cui all'articolo 234, comma 1, lettera d).

Da lunedì 13 ottobre a lunedì 27 ottobre

(dal 27° al 13° giorno precedente quello della votazione)

Stampa del manifesto recante le liste dei candidati e delle candidate e delle schede di votazione, a cura dell'ufficio elettorale della Regione (artt. 245 e 246).

Entro mercoledì 15 ottobre

(25° giorno precedente quello della votazione)

Comunicazione agli elettori e alle elettrici dell'avvenuta sospensione delle elezioni mediante manifesto del Presidente della Regione da pubblicarsi a cura del Commissario straordinario (art. 247), qualora non sia presentata nessuna candidatura alla carica di sindaco.

Da mercoledì 15 ottobre a lunedì 20 ottobre

(dal 25° al 20° giorno precedente quello della votazione)

La commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con manifesto affisso all'albo comunale, alla nomina di un numero di scrutatori/scrutatrici compresi/e nel relativo albo e pari al numero occorrente per la costituzione dei seggi; procede inoltre alla formazione di una graduatoria di nominativi, compresi nel medesimo albo, per sostituire gli scrutatori/le scrutatrici in caso di rinuncia o di impedimento (art. 228).

Lunedì 20 ottobre

(20° giorno precedente quello della votazione)

Scadenza del termine entro il quale il Presidente della Corte d'Appello di Trento provvede alla nomina dei/delle presidenti degli uffici elettorali di sezione e ne dà comunicazione ai/alle prescelti/e

tramite i comuni di residenza, ai quali è inviato anche l'elenco degli elettori e delle elettrici interessati/e perché vengano esclusi/e dalla nomina a scrutatore/scrutatrice. (art. 226, comma 2).

Entro sabato 25 ottobre

(15° giorno precedente quello della votazione)

Scadenza del termine per la notifica alle persone interessate dell'avvenuta nomina a scrutatore/scrutatrice. Entro 48 ore dalla notifica, le persone nominate devono comunicare al Commissario straordinario l'eventuale grave impedimento allo svolgimento dell'incarico. Alla sostituzione delle persone impediti si provvede nominando gli elettori/le elettrici ricompresi/e nella graduatoria di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), della legge 8 marzo 1989 n. 95 e s. m. e i. (art. 228).

Giovedì 30 ottobre

(10° giorno precedente quello della votazione)

Scadenza del termine per la trasmissione al Commissario straordinario, da parte della commissione/sottocommissione elettorale circondariale, delle liste elettorali di sezione (art. 222).

Entro sabato 1 novembre

(8° giorno precedente quello della votazione)

Ultimo giorno utile per l'affissione all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici, a cura del Commissario straordinario, del manifesto recante le liste dei candidati e delle candidate (art. 245, comma 5).

Giovedì 6 novembre

(3° giorno precedente quello della votazione)

Scadenza del termine per la notifica della nomina a scrutatore/scrutatrice alle persone subentrate in sostituzione di coloro che hanno segnalato la loro assenza per gravi impedimenti (art. 228, comma 2).

Scadenza del termine per l'eventuale invio, al/alla segretario/a comunale, delle designazioni dei/delle rappresentanti di lista presso ciascun seggio e presso l'ufficio centrale se effettuate tramite posta elettronica certificata (art. 243, comma 2-bis)

Venerdì 7 novembre ore 12.00

(2° giorno precedente quello della votazione)

La commissione/sottocommissione elettorale circondariale trasmette al Commissario straordinario, entro le ore 12.00, l'elenco nominativo dei/delle delegati/e di lista autorizzati/e ad effettuare la designazione dei/delle rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale (art. 243, comma 1), anche per l'eventuale successivo turno di ballottaggio

Da venerdì 7 novembre a domenica 9 novembre

(nei due giorni precedenti ed in quello della votazione)

L'ufficio elettorale comunale deve rimanere aperto nei due giorni antecedenti la votazione dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale [art. 1, comma 400, lettera g), legge 27 dicembre 2013, n. 147].

Sabato 8 novembre ore 12.00

(giorno precedente quello della votazione)

Entro le ore 12.00, i/le delegati/e di lista consegnano al Commissario straordinario, se presentate in formato cartaceo, le eventuali designazioni dei/delle rappresentanti di lista presso ciascun seggio e presso l'ufficio centrale (art. 243, comma 2).

Nel pomeriggio di sabato 8 novembre (entro le ore 16.00)

(nel pomeriggio del giorno precedente quello della votazione, prima dell'insediamento del seggio)

Consegna ai/alle presidenti degli uffici elettorali di sezione, da parte del Commissario straordinario del locale arredato a sede di sezione (art. 234), del materiale occorrente per la votazione (art. 234) nonché delle designazioni dei/delle rappresentanti di lista presso ogni seggio e

presso l'ufficio centrale (art. 243). Designazione dei/delle rappresentanti di lista effettuata direttamente ai/alle presidenti delle sezioni elettorali (art. 243, comma 2).

Alle ore 16.00 di sabato 8 novembre

Costituzione dell'ufficio elettorale di sezione ed esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 260. Durante le operazioni di cui all'art. 260 nessuno può allontanarsi dalla sala (art. 260, comma 5) nemmeno i/le rappresentanti di lista (art. 261, comma 2).

N.B. L'articolo 2, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22, dispone che la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea siano esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni. Inoltre l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121, che ha regolamentato la materia, ha stabilito che all'esterno degli edifici sede di seggi elettorali quindi anche all'esterno di ospedali, luoghi di cura o di detenzione nei quali è stata istituita la sezione ospedaliera od opera il seggio speciale devono essere esposte le bandiere dal momento dell'insediamento degli uffici elettorali di sezione fino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.

Domenica 9 novembre

(giorno della votazione)

alle ore 7.00: - ricostituzione dell'ufficio elettorale di sezione (art. 262);

- termine ultimo per la trasmissione (o la consegna diretta) delle designazioni dei/delle rappresentanti di lista (art. 243, comma 2)
- inizio della votazione che deve svolgersi in base alle norme stabilite dagli artt. 263 e seguenti.

I/Le rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione e dell'ufficio centrale dal momento della costituzione dei medesimi a quello del loro scioglimento, prendendo posto nell'interno della sala in cui le operazioni si svolgono (art. 261, comma 1)

alle ore 21.00: - chiusura della votazione (art. 272) e accertamento del numero dei votanti (art. 273); spoglio dei voti (art. 275).

Terminate le operazioni di spoglio:

- nei comuni aventi fino a 3 sezioni:
 - costituzione dell'ufficio centrale (art. 278, commi 2 e 3 e art. 280, comma 1, lettera a) e art. 281, comma 3) che riassume i risultati dello scrutinio e procede alla proclamazione degli eletti e delle elette salvo il caso in cui più candidati alla carica di sindaco abbiano ottenuto lo stesso numero di voti (art. 280, comma 2 e art. 282, comma 2).

In tale caso il/la presidente dell'ufficio centrale sospende le operazioni, individua i/le candidati/e alla carica di sindaco/sindaca ammessi al ballottaggio e rinvia l'assegnazione dei seggi alle liste e la proclamazione degli eletti e delle elette al termine dello scrutinio dopo la votazione di ballottaggio;

- nel comune con più di 3 e fino a 15 sezioni:
 - rinvio delle operazioni di attribuzione seggi e proclamazione degli eletti e delle elette alle ore 14.00 del lunedì (art. 281, comma 2).

Lunedì 10 novembre

(giorno successivo a quello della votazione)

alle ore 14.00: - costituzione dell'ufficio centrale nel comune con più di 3 e fino a 15 sezioni (art. 279, comma 1; art. 281, comma 2);

- l'ufficio centrale riassume i risultati dello scrutinio nelle varie sezioni e procede alla proclamazione degli eletti e delle elette salvo i casi in cui:

- nel comune fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento i candidati/e alla carica di sindaco più votati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti (art. 282, comma 2).

In tale caso il/la presidente dell'ufficio centrale sospende le operazioni, individua i/le candidati/e alla carica di sindaco ammessi/e al ballottaggio e rinvia l'assegnazione dei seggi alle liste e la proclamazione degli eletti e delle elette al termine dello scrutinio dopo la votazione di ballottaggio.

ADEMPIMENTI IN CASO DI TURNO DI BALLOTTAGGIO

Lunedì 17 novembre

Termine ultimo per il sorteggio, da parte della commissione/sottocommissione elettorale circondariale, del numero progressivo da assegnare ai due candidati/e alla carica di sindaco ammessi/e al turno di ballottaggio.

Giovedì 20 novembre

(3° giorno precedente quello della votazione)

Scadenza del termine per l'eventuale invio, al/alla segretario/a comunale, delle designazioni dei/delle rappresentanti di lista presso ciascun seggio e presso l'ufficio centrale se effettuate tramite pec, che non siano già state presentate in precedenza (art. 243, comma 2-bis).

Da venerdì 21 novembre a domenica 23 novembre

(nei due giorni precedenti e in quello della votazione)

L'ufficio elettorale comunale deve rimanere aperto, nei due giorni antecedenti la votazione dalle ore 9.00 alle ore 18.00, e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale (art. 1, comma 400, lettera g) legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Sabato 22 novembre

(giorno precedente quello del turno di ballottaggio)

Entro le ore 12.00, i/le delegati/e di lista consegnano, se presentate in formato cartaceo, al Commissario straordinario le designazioni dei/delle rappresentanti dei candidati/delle candidate alla carica di sindaco ammessi/e al ballottaggio, che non siano già state presentate in precedenza (artt. 271 e 243, comma 2). Le designazioni possono anche essere consegnate direttamente al/alla presidente di sezione, il sabato pomeriggio o la mattina stessa dell'elezione, purché prima dell'inizio delle operazioni (art. 271 e 243, comma 2).

Nel pomeriggio di sabato 22 novembre (entro le ore 16.00)

(nel pomeriggio del giorno precedente quello della votazione, prima dell'insediamento del seggio)

Consegna ai/alle presidenti degli uffici elettorali di sezione, da parte del Commissario straordinario del locale arredato a sede di sezione (art. 234), del materiale occorrente per la votazione (art. 234) nonché delle designazioni dei/delle rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale (art. 243). Designazione dei/delle rappresentanti di lista effettuata direttamente ai/alle presidenti delle sezioni elettorali (art. 243, comma 2).

Alle ore 16.00 di sabato 22 novembre

Costituzione dell'ufficio elettorale di sezione ed esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 260. Durante le operazioni di cui all'art. 260 nessuno può allontanarsi dalla sala (art. 260, comma 5) nemmeno i/le rappresentanti di lista (art. 261, comma 2).

Domenica 23 novembre

(giorno della votazione)

alle ore 7.00: - ricostituzione dell'ufficio elettorale di sezione (art. 262);

- termine ultimo per la trasmissione (o la consegna diretta) delle designazioni dei/delle rappresentanti di lista (art. 243, comma 2)
- inizio della votazione che deve svolgersi in base alle norme stabilite dagli artt. 263 e seguenti.

I/Le rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione e dell'ufficio centrale dal momento della costituzione dei medesimi a quello del loro scioglimento, prendendo posto nell'interno della sala in cui le operazioni si svolgono (art. 261, comma 1)

alle ore 21.00: - chiusura della votazione (art. 272) e accertamento del numero dei votanti (art. 273); spoglio dei voti (art. 275).

Terminate le operazioni di spoglio:

- nei comuni aventi fino a 3 sezioni:
 - costituzione dell'ufficio centrale (artt. 278, commi 2 e 3, 280 e 281, comma 3) che riassume i risultati dello scrutinio e procede alla proclamazione degli eletti e delle elette alla carica di sindaco e di consigliere comunale (art. 280 e art. 282);
- nel comune con più di 3 e fino a 15 sezioni:
 - rinvio delle operazioni di attribuzione seggi e proclamazione degli eletti e delle elette alle ore 14.00 del lunedì (art. 281, comma 2).

Lunedì 24 novembre

(giorno successivo a quello del turno di ballottaggio)

alle ore 14.00: costituzione dell'ufficio centrale nel comune con più di 3 e fino a 15 sezioni (art. 279, comma 1; 281, comma 2);

- l'ufficio centrale riassume i risultati dello scrutinio nelle varie sezioni e procede alla proclamazione degli eletti e delle elette alla carica di sindaco e di consigliere/a comunale (art. 282).